



PROVINCIA DI IMPERIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 388 DEL 17/06/2021

SEGRETERIA GENERALE SERVIZIO S.2 - TRASPORTI – AUTOCENTRO (ad interim Decreto Presidente n. 141 del 22/11/2019)

UFFICIO TRASPORTI

ATTO N. **TR/94** DEL 17/06/2021

OGGETTO: Impegno di spesa e contestuale liquidazione acconto a favore di Riviera Trasporti SpA del contributo per la copertura degli oneri per il rinnovo del Contratto Collettivo di Nazionale di Lavoro relativo al settore TPL per l'anno 2021.

IL DIRIGENTE

Premesso che l'art. 7 della Legge Regionale 7 novembre 2013, N. 33 così come novellato con L.R. n. 19 del 9 agosto 2016 stabilisce:

“La Città metropolitana di Genova e gli enti di area vasta, quali enti di governo degli ATO ai sensi dell'articolo 9, esercitano le seguenti funzioni:

- a) approvano i piani di bacino, in coerenza con gli atti programmatori regionali;
- b) stipulano gli accordi di programma per assicurare la necessaria pianificazione ed integrazione del servizio di trasporto nei territori di rispettiva competenza e per reperire le risorse occorrenti per la copertura dei servizi aggiuntivi di cui all'articolo 5, comma 1;
- c) nell'ambito della gestione dell'ATO espletano le procedure per l'affidamento dei servizi di trasporto previste dalla normativa comunitaria e statale e gestiscono il contratto di servizio stipulato;
- d) nell'ambito dei contratti di servizio attuano il monitoraggio della domanda, dell'offerta e degli standard di qualità dei servizi”.

Dato atto che ai sensi dell'art. 9 della citata legge regionale sono istituiti:

- a) un Ambito Territoriale Ottimale ed omogeneo (ATO) che coincide con l'intera circoscrizione territoriale regionale per l'esercizio dei servizi ferroviari, che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale, il cui governo è assicurato dalla Regione;
- b) quattro Ambiti Territoriali Ottimali e omogenei per l'esercizio dei servizi di trasporto terrestre e marittimo, ad esclusione dei servizi di cui alla lettera a), coincidenti col territorio della Città metropolitana di Genova e degli enti di area vasta di Imperia, La Spezia e Savona, il cui governo è assicurato dai medesimi enti, ai sensi dell'articolo 7.

Considerato che Regione Liguria, con l'art 7 della l. r. n. 29 del 28.12.2017, modificando l'articolo 1 della l.r. 18/2014, ha previsto al comma 1:

- che “al fine di non interrompere il servizio di trasporto pubblico locale fino alla conclusione delle procedure avviate entro il 31 dicembre 2017 per l'affidamento del medesimo servizio, i soggetti esercenti continuano ad assicurare l'integrale e regolare prosecuzione delle attività e, in particolare, il rispetto degli obblighi e degli standard minimi del servizio pubblico locale, alle condizioni previste negli stessi contratti in scadenza o in eventuali successivi atti che regolino il rapporto contrattuale”.

- che le modalità di riparto delle risorse per i servizi di cui al comma 1 continuano ad essere disciplinate dall'articolo 29 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, fino all'operatività del nuovo modello di distribuzione del Fondo regionale trasporti previsto dalla deliberazione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria 27 giugno 2017, n. 7 (Atto di programmazione in materia di trasporto pubblico regionale e locale ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettere a) e c) della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale))”.

Dato atto che gestore del servizio TPL nella Provincia di Imperia è la Riviera Trasporti SpA.

Considerato che il Consiglio Provinciale con atto n. 60 del 19.12.2017 ha tra l'altro deliberato:

a. di individuare, come più confacente al pubblico interesse, l'estensione del vigente contratto del servizio di trasporto pubblico locale nel bacino della Provincia di Imperia prevista all' 4, comma 4, del Reg. CE n. 1370/2007;

b. di condizionare l'estensione temporale del vigente contratto di servizio di trasporto pubblico locale per un periodo di quattro anni all'impegno sottoscritto da parte di RT alla rinuncia a qualsiasi richiesta compensativa non condivisa dalla Provincia nonché all'adozione di misure che garantiscano un efficientamento della gestione del servizio;

c. di stabilire che nel periodo dell'estensione contrattuale, RT SpA svolgerà il servizio alle attuali condizioni contrattuali tenendo in debita considerazione i decrementi: del fondo nazionale/regionale trasporti liguri, del CCNL autoferrotranvieri, dell'art. 29, c. 1 – quater, LR 33/2013 previsti per l'anno 2018 e successivi.

Posto che, in attuazione alla sopra citata D.C.P. n. 60 /2017, con determinazione dirigenziale n. 182 del 28.03.2018 il Dirigente del Settore Trasporti ha approvato ed autorizzato alcune modifiche contrattuali proposte da Rt SpA con nota prot. n. 1789 del 26.03.2018 – assunta a prot. Provincia con n. 8057 del 27.03.2018 - le cui principali risultano essere le seguenti:

- l'importo del corrispettivo previsto all'art. 18, comma 1, del vigente contratto per l'anno 2018 e seguenti sarà pari a totale E. 12.610.083,05 IVA compresa;
- la percorrenza chilometrica annua di servizio che la Società deve per l'anno 2018 e successivi fino alla scadenza della presente contratto è pari a 5.878.826,60;
- il corrispettivo chilometrico previsto per l'anno 2018 e seguenti rimane invariato a E/km 1,95 oltre IVA di legge. Resta ferma anche la flessibilità prevista all'art. 13 del contratto;
- un nuovo sistema tariffario decorrente con l'entrata in vigore dell'orario estivo del servizio in sostituzione dell'esistente, impostato rispettando le prescrizioni regionali di cui al “Programma dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale” approvato con D.C.R. n. 7 del 27/06/2017;
- la decorrenza della proroga contrattuale quadriennale viene fissata dal 1.04.2018 con scadenza 31.03.2022.

Dato atto che la succitata estensione quadriennale fino al 31.3.2022 del contratto di servizio n° 20951/2002 e s.m.i. è stata formalizzata con atto rep n° 30441 in data 7.2.2019.

Rilevato che l'art. 15 della L.R. 40/2014, così come modificato con LR n. 34 del 27.12.2016 e successivamente con la L.R. 11 del 11.05.2017, stabilisce:

1. Nelle more della piena operatività della riforma del sistema del trasporto pubblico regionale e locale di cui alla [legge regionale 7 novembre 2013, n. 33](#) (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale) e successive modificazioni e integrazioni e alla [legge regionale 5 agosto 2014, n. 18](#) (Disposizioni urgenti di prima applicazione della [legge regionale 7 novembre 2013, n. 33](#) Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale), le risorse destinate alla copertura degli oneri derivanti dai rinnovi dei contratti

di lavoro relativi al settore del trasporto pubblico locale sono erogate alla Città metropolitana di Genova, al Comune di Genova e agli enti di area vasta di Imperia, La Spezia e Savona a titolo di contributi per un importo massimo su base annua pari ad euro 21.000.000,00.

1-bis. A seguito dell'operatività della riforma del sistema le risorse di cui al comma 1 sono erogate agli enti di governo degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) di cui all'articolo [7](#) della [L.R. n. 33/2013](#) e successive modificazioni e integrazioni.

1-ter. I soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis provvedono a corrispondere le risorse alle aziende di trasporto operanti nei rispettivi bacini di mobilità.

1-quater. La ripartizione delle risorse di cui al presente articolo, a decorrere dall'anno 2017, avviene sulla base degli indici percentuali calcolati in proporzione alla consistenza del personale dipendente inquadrato con il CCNL autoferrotranvieri, che svolge mansioni riferite ai soli servizi di trasporto pubblico locale, secondo le certificazioni presentate dalle aziende di trasporto.

Viste le note prot. n. 69861 del 22.02.2017 e n. 194219 del 29.05.2017 con le quali l'Assessore Regionale ai Trasporti comunica le nuove norme e procedure di erogazione, a decorrere dall'anno 2017, del contributo relativo al rinnovo del CCNL del Settore TPL.

Visto il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 72 del 9 febbraio 2021 registrato alla Corte dei Conti il 12/03/2021 reg. n. 796 che concede per l'anno 2021 alle regioni a statuto ordinario un'anticipazione dell'80 per cento del Fondo Nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario di cui al comma 1 dell'articolo 16-bis del decreto legge n. 95/2012, applicando le percentuali di riparto recepite dal DPCM 26 maggio 2017 recante modifiche del DPCM 11 marzo 2013, e che per la Regione Liguria ammonta ad € 159.049.761,24.

Rilevato che – in applicazione del succitato atto - con Decreto del Direttore Generale di Regione Liguria n. 2198 del 14.4.2020 ad oggetto "Determinazione in merito alle risorse assegnate a titolo di anticipazione dell'80% dello stanziamento del Fondo Nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del TPL per l'esercizio 2021, ai sensi dell'art. 27, comma 4, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 è stata, tra l'altro, stabilita la ripartizione, **a titolo di acconto** del contributo spettante per l'anno 2021 per la copertura degli **oneri derivanti dal rinnovo del CCNL** autoferrotranvieri, determinando gli importi indicati nell'atto che, nel dettaglio, per la Provincia di Imperia ammontano ad €. 797.015,70.

Visto il contratto di servizio TPL in essere tra la Provincia di Imperia e la Riviera Trasporti SpA ed, in particolare, l'art. 18, comma 3, che prevede che le risorse che lo Stato o la Regione ritenessero eventualmente di stanziare per la copertura degli oneri scaturenti dai rinnovi del CCNL Autoferrotranvieri andranno ad aggiungersi al corrispettivo annuo.

Dato che le aziende che hanno in essere contratti di sub concessione - così come già stabilito da Regione Liguria con nota prot. n. 194219 del 29.05.2017 – a partire dal 2017 e per gli anni seguenti dovranno erogare la quota parte del contributo di competenza relativa al rinnovo CCNL alle aziende sub concessionarie.

Rilevato che il Servizio Ragioneria in data 9.6.2021 ha comunicato che l'importo di €. 797.015,70 erogato da Regione Liguria, è stato incassato dalla Provincia di Imperia con reversale n.1378 del 4.5.2021;

Rilevato che, per le motivazioni sopra esposte, risulta necessario procedere ad impegnare e liquidare contestualmente il contributo di €. 797.015,70 a titolo di acconto della quota degli oneri per il rinnovo CCNL 2021 alla Riviera Trasporti SpA, la quale si farà carico di erogare l'importo di competenza alle aziende sub concessionarie.

Dato atto che la relativa spesa trova capienza alla Missione 10, Programma 2, Titolo I, Macroaggregato 04, cap. 2000 del PEG 2020/2022 annualità 2021.

Vista la nota prot. n° 3791 del 9.6.2021 – prot. Provincia n 13809 del 9.6.2021 - con la quale la Riviera Trasporti SpA comunica che, essendo società commerciale, relativamente al contributo in oggetto occorre applicare la ritenuta del 4% in quanto lo stesso è destinato alla riduzione di oneri di gestione.

Dato atto che il CIG è 07806569B3.

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva, regolare, con scadenza 12/10/2021, agli atti dell'Ufficio.

Verificata - ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) del D.L. 78/2009, convertito nella L. 102/2009 - la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Dato atto:

- che è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- che sarà esercitato il controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. ;
- che il Servizio Finanziario attesterà la regolare copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del TUEL;
- che si provvederà ad ottemperare a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi del D.Lgs n° 33/2013 e s.m.i..

Visti:

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 in data 30.04.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2021/2023.
- il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- gli artt. da 1 a 18 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss.mm.ii. "Codice dei Contratti Pubblici";
- il vigente Statuto Provinciale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento dei Contratti;
- il Regolamento sull'Assetto Dirigenziale della Provincia allegato al vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

DETERMINA

Per i motivi in premessa specificati e che si richiamano integralmente:

- **di impegnare la spesa relativa all'acconto del contributo oneri per rinnovo CCNL 2021 di €797.015,70** che trova capienza: Missione 10, Programma 02, Titolo I, Macroaggregato 04, cap. 2000 del Bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2021 in quanto esigibile;

- **di liquidare** alla Riviera Trasporti S.p.A. con sede in Imperia – Via Nazionale n. 365 – C.F. e P.I. 00142950088 - il contributo in acconto degli oneri relativi al rinnovo CCNL 2021 pari ad **€.797.015,70, contributo soggetto a ritenuta 4%**, importo che trova capienza come segue: Missione 10, Programma 02, Titolo I, Macroaggregato 04, cap. 2000 del Bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2021 in quanto esigibile;
- **di incaricare** l'Ufficio Ragioneria di procedere all'emissione del mandato di pagamento sul conto corrente bancario - IBAN allegato al provvedimento- valevole come “conto corrente dedicato” ai sensi della vigente normativa in materia;
- **di dare atto** che la Riviera Trasporti SpA si farà carico di erogare l'importo di competenza alle aziende sub concessionarie.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dirigente ad Interim
Dott. Antonino Germanotta